



COMUNE DI CAMPELLO SUL CLITUNNO (PROVINCIA DI PERUGIA)

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 20/06/2016

Art. 1 – Finalità

Tale regolamento nasce dalla forte volontà dell'Amministrazione di applicare i principi di sussidiarietà e di partecipazione attiva da parte del cittadino allo svolgimento di compiti di utilità civica nel Comune di Campello sul Clitunno.

Con il presente Regolamento è istituito l'Albo Comunale per il Volontariato ai sensi dell'art. 386 della Legge Regionale 9 aprile 2015, n. 11 "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali".

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo istituzionale dell'attività di volontariato, attività di seguito definita "Volontariato Civico" e norma tutto quanto concerne l'Albo Comunale dei Volontari Civici mentre l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di legge e dal Regolamento, attualmente in vigore.

La gestione dell'Albo Comunale dei Volontari Civici spetta al Settore Servizi educativi, culturali e rapporti con il cittadino.

Art. 2 - Settori di intervento

Il Volontariato Civico può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione Comunale, che non siano espressamente riservate, da leggi, regolamenti o altro, alla stessa o ad altri soggetti. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, i settori di intervento, possono avere le seguenti finalità:

- a) **finalità di carattere sociale:** tali intendendosi quelle rientranti nell'area socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, relative agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale, anche nelle forme innovative non codificate nella programmazione regionale;
- b) **finalità di carattere civile e di tutela e valorizzazione dell'ambiente:** tutela e del miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, servizi di supporto alla vigilanza davanti alle scuole, della protezione del paesaggio e della natura, manutenzione e custodia di monumenti, parchi, giardini e strutture sportive, compiti di piccola manutenzione degli uffici

c) **finalità di carattere culturale ed artistico**, ossia quelle relative all'area della promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative, sportive e turistiche, gestione di sale pubbliche, biblioteca, sportelli informativi presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza, insegnamento in corsi professionali ed iniziative di carattere culturale.

Sono escluse dal presente regolamento le attività afferenti all'ambito dei servizi di protezione civile, disciplinate da specifiche disposizioni di legge.

La Giunta Comunale, in occasione dell'attivazione delle varie attività che si renderanno necessarie ha facoltà di individuare ulteriori aree/o ambiti di intervento di utilizzo dei volontari individuando i servizi presso i quali potranno essere inseriti i volontari.

Il Comune non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possano comportare rischi di particolare gravità o comunque per attività che possano compromettere l'incolumità psico-fisica in relazione alle caratteristiche individuali.

Art. 3 – Stato giuridico dei volontari

Il volontariato individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestate da singoli cittadini, in modo transitorio o definitivo, esclusivamente senza fini di lucro, anche indiretto e per i soli fini di solidarietà ed impegno civile. Le attività oggetto del presente Regolamento rivestono carattere di complementarietà occasionale, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazioni lavorative con il Comune. Il volontariato civico integra, ma non sostituisce, i servizi del terzo settore e di altri servizi già svolti dall'Amministrazione. I volontari pertanto, non possono essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente o autonomo dell'Ente o di altri Enti competenti in materia, bensì potranno collaborare con loro unicamente per arricchire la qualità dei servizi esistenti o per sperimentare con l'originalità del loro apporto forme di intervento innovative.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 386 del T.U. citato, il Comune provvede a segnalare agli enti gestori dei pubblici servizi presenti nel territorio i volontari disponibili ad operare nell'ambito delle competenze del singolo Ente.

L'Ente può rimborsare al volontario esclusivamente le spese vive debitamente documentate, sostenute nell'espletamento della collaborazione accettata, escludendosi compensi o configurazioni di lavoro di alcun genere.

Art. 4 – Istituzione dell'Albo dei singoli volontari civici

I cittadini singoli o i nuclei familiari che intendano prestare la propria opera gratuitamente nell'ambito di attività svolte dai pubblici servizi sono iscritti a domanda in apposito elenco istituito presso il Comune di Campello sul Clitunno. A tal fine il singolo volontario rivolge domanda al Sindaco utilizzando il modello all'uopo predisposto, indicando il settore in cui intende svolgere la propria attività volontaria e comprovando la propria idoneità operativa.

Possono presentare domanda di inserimento all'Albo comunale i cittadini di ambo i sessi residenti nel Comune di Campello sul Clitunno che siano in possesso dei seguenti requisiti

- a. età non inferiore agli anni 18;
- b. idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico;
- c. assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione.
- d. per i cittadini extracomunitari è necessario essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.

l'iscrizione o prima di affidare l'attività l'ente può richiedere ulteriori attestazioni o certificazioni mediche, al fine di garantire all'interessato un utilizzo compatibile con la propria condizione fisica.

La domanda dovrà essere corredata dal certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività che verranno svolte ed eventualmente dal "curriculum vitae" dell'interessato. Tale certificato verrà conservato presso il Servizio competente e dovrà essere rinnovato annualmente a cura del volontario. La domanda può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.

Periodicamente potranno essere esposti all'albo pretorio, nei luoghi abituali e sul sito web del Comune, avvisi pubblici per il coinvolgimento dei Volontari nello svolgimento di attività particolari rientranti negli ambiti indicati all'art. 2, salva fatta comunque la possibilità da parte dei cittadini di poter presentare spontaneamente durante tutto l'anno la propria candidatura a volontario.

Le richieste di iscrizione vengono esaminate dall'Ufficio che provvede, secondo i casi, a disporre l'iscrizione all'Albo, al diniego motivato o a richiedere integrazione della documentazione presentata.

L'eventuale motivato provvedimento di diniego dell'iscrizione è portato a conoscenza dell'interessato all'indirizzo dichiarato nella domanda.

Art. 5 – Avvio delle attività

L'avvio delle attività attraverso l'utilizzo dei volontari iscritti all'Albo viene stabilita con Deliberazione di Giunta Comunale che stabilisce:

- la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari;
- Il luogo di svolgimento e la durata del progetto;
- Il numero dei volontari e la tipologia delle mansioni;
- Il Responsabile del servizio competente;

Al Volontario viene assegnato un cartellino identificativo personale che deve essere portato in modo ben visibile durante lo svolgimento del servizio, per consentire l'immediata riconoscibilità da parte dell'utenza e dei dipendenti comunali.

Il Volontario è tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso; non deve in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali; deve svolgere la propria attività nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e dei cittadini; deve esplicare le mansioni attribuitegli in modo tecnicamente corretto, nel rispetto delle normative e del "segreto d'ufficio";

I volontari si relazionano con il Responsabile del Servizio comunale competente, al quale spetta di:

- a) accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
- b) verificare i risultati delle attività concordate attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori, effettuati anche singolarmente;
- e) riscontrare le effettive giornate di attività.

All'inizio delle attività il Responsabile del Servizio può, ove ritenuto necessario, predisporre con i volontari, il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse. I volontari si atterranno alle disposizioni convenute con il Responsabile del Servizio per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle attività e l'uso degli strumenti a ciò necessari.

Gli inserimenti di volontari invalidi, o dei casi sociali, saranno concordati con l'Assistente Sociale, che contribuirà altresì all'individuazione delle attività da espletare.

Art. 6 - Svolgimento delle attività

Le attività sono organizzate a turni, la cui durata non potrà superare le 6 (sei) ore giornaliere, per un massimo di 24 (ventiquattro) ore settimanali; per determinate attività, quali la vigilanza a mostre e manifestazioni, possono essere previsti turni festivi e pre-festivi, o turni serali; non è ammesso in alcun caso l'espletamento di turni in orario notturno e per più di 6 (sei) prestazioni settimanali.

Ogni Servizio stilerà mensilmente gli elenchi dei volontari a cui sono affidati incarichi, indicando per ognuno le relative competenze e registrando eventuali cessazioni di prestazioni d'opera.

Per garantire la necessaria programmazione delle attività, i volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato.

I volontari devono impegnarsi, inoltre, a dare immediata comunicazione al Servizio competente delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività. Il Comune è tenuto a comunicare tempestivamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività o sul rapporto di collaborazione.

Qualora le attività richiedessero competenze particolari e specifiche, diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, il Comune può fornire occasioni di formazione, riqualificazione ed aggiornamento, secondo modalità da concordare con i volontari stessi.

Art.7 – Coperture assicurative

Il Comune è tenuto a garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni in servizio o in itinere e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico del Comune. Le coperture assicurative vengono attivate unicamente per i Volontari Civici effettivamente impiegati e hanno effetto solo durante l'espletamento delle attività.

Articolo 8 - Rapporto con le Associazioni di volontariato

L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato delle associazioni di promozione sociale, delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri e albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti con le pubbliche istituzioni singolarmente o in forma associata.

L'Amministrazione, inoltre, si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa. L'iscrizione all'albo comunale del volontariato non esclude l'essere socio-iscritto ad associazioni di volontariato. In questo senso l'Amministrazione può anche avvalersi di persone iscritte in associazioni di volontariato o di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali. Potranno essere organizzati incontri dei volontari civici con le associazioni di volontariato al fine di:

- promuovere le organizzazioni di Volontariato impegnate in attività di solidarietà sociale;
- fare una ricognizione del bisogno sociale del territorio, così come rilevato dall'attività delle suddette organizzazioni di Volontariato;
- di individuazione di priorità e di proposte di interventi di solidarietà sociale; del confronto tra l'Amministrazione Comunale e le Organizzazioni di Volontariato;

Art. 9 – Cessazione dell'attività – Cancellazione dal'Albo

L'Amministrazione Comunale nell'ambito del controllo del corretto svolgimento delle attività dei Volontari ha facoltà di sospendere o concludere in qualsiasi momento la collaborazione con il

- a. venisse meno la necessità di utilizzo del Volontariato Civico che aveva determinato l'inizio dell'attività da parte del Volontario Civico;
- b. da esse possa derivare un danno per l'Amministrazione comunale, l'utenza o la cittadinanza;
- c. vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento;
- d. siano accertate a carico del Volontario Civico negligenze, violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità;
- e. l'Amministrazione non ritenga più opportuno il servizio.
- f. per espressa rinuncia del Volontario.

Il Volontario Civico il cui comportamento in servizio determini la cessazione del rapporto di collaborazione per le motivazioni esposte al punto 1, lettere b-d, del presente articolo, viene cancellato dall'Albo Comunale dei Volontari Civici e non può più essere iscritto.

Art. 12 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale.